

Tribunale di Messina - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c., con richiesta di fissazione di udienza breve

RICORRENTE: CONSONI Cettina, nata a Milazzo (ME) il 23.07.1977 e ivi residente in Via XX Settembre n. 35, codice fiscale: CNS CTN 77L63 F206V, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - FAX: 090.938.52.32) del Foro di Barcellona P.G. (ME) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, codice fiscale: 80185250588, nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, codice fiscale: 80018500829, in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, codice fiscale: 80005000833, **4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del Direttore *pro tempore*, codice fiscale: 80062970373, **5) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA**, in persona del Direttore *pro tempore*, codice fiscale: 80009830367, tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina PEC: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti

di tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a.s. 2024-2025 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola primaria anno scolastico 2024-2025, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2024-2025 e provenienti da GAE e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

FATTO



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

La ricorrente è stata assunta - dall'anno scolastico 2016/2017 – quale docente di scuola primaria (classe di concorso posto comune), presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ambito Territoriale della Provincia di Modena con titolarità presso l'Istituto Comprensivo “Primo Levi” di Castelvetro di Modena ed, in assegnazione provvisoria - per il corrente anno scolastico - presso l'Istituto Comprensivo “Paradiso” di Messina, con termine fino al 31.8.2025 (si allega bollettino **Doc.1**, unitamente al decreto prot. n. 19578 del 26.08.2024 – **Doc.2**).

Per l'anno scolastico 2024-2025, la medesima ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale su posto comune (si allega domanda **Doc.3** e lettera notifica Miur, da cui risulta l'attribuzione di 61 punti come punteggio base, 6 punti come punteggio figli e 6 punti come punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento, per un totale complessivo di 73 punti - **Doc.4**) -- ai sensi dell'OM n. 31/2024 e del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA relativo al triennio 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 del 18.05.2022 -- indicando come preferenze le seguenti scuole nell'ordine qui di seguito indicato:

- | | | |
|---------------|------------|----------------------|
| 1) Comune | F2026 ME | Milazzo; |
| 2) Comune | H842 ME | S. Filippo del Mela; |
| 3) Comune | G209 ME | Pace del Mela; |
| 4) Comune | F147 ME | Merì; |
| 5) Comune | a638 ME | Barcellona P.G.; |
| 6) Comune | L271 ME | Torregrotta; |
| 7) Scuola | MEEE81703N | Fraz. Pianoconte; |
| 8) Comune | M210 ME | Terme Vigliatore; |
| 9) Comune | L735 ME | Venetico; |
| 10) Distretto | 037 ME | Distretto 037; |
| 11) Comune | G377 ME | Patti; |
| 12) Comune | F158 ME | Messina; |
| 13) Provincia | ME ME | Messina; |



Contestualmente la docente ha, altresì, presentato domanda di passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia -- di cui si allega domanda (**Doc.5**) e relativa notifica da parte del MIM (**Doc.6**) da cui risulta l'attribuzione di un punteggio pari a 61 punti -- indicando come preferenze le seguenti scuole nell'ordine qui di seguito indicato:

- | | | | |
|----------------------|------------|----|-----------------------|
| 14) Scuola | MEAA8AA00A | ME | I.C. Secondo Milazzo; |
| 15) Comune | F2026 ME | ME | Milazzo; |
| 16) Scuola | MEAA85200L | ME | San Filippo del Mela; |
| 17) Comune | H842 ME | | S. Filippo del Mela; |
| 18) Comune | A638 ME | | Barcellona P.G.; |
| 19) Distretto | 037 ME | | Distretto 037; |
| 20) Distretto | 038 ME | | Distretto 038; |
| 21) Scuola | MEAA817009 | ME | LIPARI |
| 22) Comune | M210 ME | | Terme Vigliatore; |
| 23) Comune | F158 ME | | Messina; |
| 24) Provincia | ME ME | | Messina; |

Putroppo, la stessa non ha ottenuto il trasferimento, né il passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia. Pur tuttavia, le sedi prescelte dalla ricorrente ed indicate in domanda secondo un proprio ordine di preferenza - così come consentito dalla normativa di riferimento e facenti parte del comune e/o provincia di Messina - sono state assegnate ad altri docenti, sia neo immessi in ruolo (attinenti dalle GAE) che partecipanti alla mobilità provinciale, con punteggio ed esperienza inferiore rispetto alla Consoni (si allega decreto di ripartizione contingente immissione in ruolo 2024-2025 prot. n. 18371 del 09.08.2024 **Doc. 7**; decreto procedura informatizzata per immissioni in ruolo prot. n. 19000 del 14.08.2024 – **Doc.8**, con elenco candidati convocati – **Doc.9**, nonché decreto assunzione a tempo indeterminato prot. n. 192-68 del 21.08.2024 – **Doc.10** ed avviso assegnazione sedi candidati inseriti nelle GAE – **Doc.11**).

A titolo esemplificativo, è il caso di:

Genovese Caterina (immissione da ruolo da GAE 2024-2025) provincia Messina, classe di concorso EEEE, punteggio 20,00, assegnata presso l'I.C. Villa Lina di Messina;



Con il presente atto, parte ricorrente denuncia come l'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite siano illegittime e devono essere disapplicate poiché il contratto collettivo nazionale integrativo limita il diritto di partecipazione nelle operazioni di mobilità ai docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale ed, in particolare, l'art. 8 comma 5 che prescrive quanto segue: *“per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase.*

Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero delle operazioni di mobilità; nel 2022/23 viene assegnato per le immissioni in ruolo.

8. Il calcolo dei contingenti di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale (1).

9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.



Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale."

Nello specifico, si evidenzia che il CCNL in questione non contiene alcuna espressa deroga rispetto all'art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994 prevedendo la priorità solo per il personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazioni di esubero e rinviando per il resto alla contrattazione integrativa, ma che quest'ultima è legittimata ad operare, a pena di nullità, nell'ambito delle sole materie demandate dalla contrattazione collettiva nazionale e non può dunque sostituirsi a quest'ultima nell'introdurre espressa deroghe rispetto alla fonte legislativa.

E' evidente, quindi, che la normativa convenzionale contrasta palesemente con la norma di fonte legale contenuta nell'art. 470 comma 1 del D.Lgs. 297/94, laddove prevede espressamente quanto segue: *"Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.*

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione".



La previsione legislativa ha posto alla contrattazione collettiva il vincolo di procedere alle immissioni in ruolo **solo dopo aver completato la procedura di mobilità territoriale** (sui posti residui), al cui interno sono da ricomprendere tanto la mobilità provinciale quanto quella interprovinciale.

Ed, invece, la norma contrattuale così operando ha accordato tale precedenza soltanto alla mobilità provinciale violando tale limite in pregiudizio dei docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale.

Per tutte si richiama quanto statuito dalla recentissima sentenza emessa da codesto Tribunale adito n. 265/2025 Giudice Dott.ssa Rando del 29.01.2025 secondo cui *“la disciplina convenzionale contrasta palasemente con la norma di fonte legale contenuta nell’art. 470 comma 1 D. L.vo n. 297/1994.*

La previsione legislativa, infatti, accorda inequivocabilmente preferenza alle operazioni di mobilità territoriale (anche interprovinciale) rispetto alle immissioni in ruolo, che sono state ritenute dal legislatore residuali ed operanti esclusivamente all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale sui soli posti residui, vacanti e disponibili, con la conseguente preclusione per la pubblica amministrazione di riservare alle immissioni in ruolo l’assegnazione in via prioritaria e prevalenza dei posti vacanti e disponibili rispetto alla mobilità anche interprovinciale.

La clausola di contenimento delle disponibilità dei posti riservati alla mobilità interprovinciale e provinciale in una percentuale che risulti inferiore alle immissioni, pertanto, risulta essere contrastante con la disposizione di legge menzionata, per cui deve essere disapplicata, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c., nonché dell’art. 40 del D. Lgs. 165/01 comma 1 (“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e comma 3 quinquies (“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419 secondo comma, del codice civile).



Del resto anche la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI Ordinanza n. 3722/2019, TAR Lazio, Decreti nn. 3053/2020 e 3165/2020) ha avallato l'opzione interpretativa secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni deve essere attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994.

Né potrebbe condividersi la diversa prospettazione secondo cui in base all'art. 465 la mobilità si svolge su tutti i posti disponibili se è mobilità entro la provincia, mentre se è mobilità interprovinciale si svolge soltanto sul cinquanta per cento dei posti disponibili. Come osservato dal Consiglio di Stato "L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuta essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi si è già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine (Cons. Stato, ord. N. 3722/2019)."

Ed ancora, si **richiama la sentenza n. 227 del 20.02.2025 emessa dal Tribunale di Genova Sezione Lavoro Giudice Dott.ssa Bossi**, nel procedimento R.G. n. 101472024 (**Doc. 12**) laddove in un caso analogo ha statuito "Tali previsioni contrattuali restringono discrezionalmente il numero dei posti disponibili per le operazioni di mobilità interprovinciali e si pongono in contrasto con la norma di rango superiore di cui all'art. 470, primo comma, del D.lgs. n. 297/94 sopra citato, che sancisce un principio di ordine generale secondo il quale deve essere data prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove immissioni in ruolo".

E poi ancora l'**Ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12.05.2020 (Doc.13)** che ha affermato espressamente "Tale stato dei fatti genererebbe **un inammissibile rovesciamento delle priorità, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo**".



Secondo il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “*superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*”.

Ed ancora “*La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, è inequivoca nell'accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime*.”

Detto principio è stato ribadito anche dal Tribunale di Palermo che, con sentenza n. 2654 del 24.06.2021 (Doc. 14), ha così statuito “Accertato, dunque, che nella procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2019/2020 alla quale ha partecipato la ricorrente dovevano essere inseriti tutti i posti disponibili e non soltanto il 50% degli stessi per effetto dell'illegittima riserva in favore delle immissioni in ruolo disposta dal CCNI cit., deve valutarsi illegittima la procedura medesima, svolta sulla scorta di una clausola contrattuale affetta da nullità”.

In senso conforme anche il Tribunale di Trapani con sentenza n. 275 del 25.06.2021 (Doc. 15) e poi ancora il Tribunale di Venezia con sentenza n. 295 del 27.04.2021 (Doc. 16) ed il Tribunale di Verona con sentenza 372/21.

Numerosa **giurisprudenza di merito** ha avallato, quindi, tale interpretazione ribadendo come la norma primaria attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, “*quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi*” (in tal senso, Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017; Trib. Ravenna sent. n. 268/2017).



Il Tribunale di Lanciano con la suindicata sentenza ha condivisibilmente affermato che: “... è noto che anche le *clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 e.e., proprio dalla norma imperativa in esame (si vedano al riguardo, Cass. sez. lav. sent. n. 5380 del 15.4.2002, Cass. sez. lav. sent. n. 12489 del 23.11.1992, Cass. sez. lav. sent. n. 346 del 16.1.1987, Cass. sez. lav. sent. n. 2660 del 25.5.1978, Cass. sez. lav. sent. n. 3392 del 12.10.1976 e Cass. sez. lav. sent. n. 3625 del 28.10.1975).*

Il Tribunale di Roma ha osservato sul punto che la predetta disposizione di cui all'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994 fissa dei limiti invalicabili, quali appunto “*quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi*” (Cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sent. n. 2478/2020 del 18.05.2020).

La questione è stata affrontata, persino, dalla giurisprudenza amministrativa.

In particolare il **Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 3722 del 22.7.2019** ha affermato: “L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.

A seguito dell’emanazione di detta ordinanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, anche il **Tar Lazio - con i decreti monocratici 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020** – ha accolto le richieste di misure cautelari in merito alla necessità di dare prevalenza e preferenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative.



Il principio è stato ribadito anche dalla **Cassazione, Sezione Lavoro che, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017**, si è pronunciata sulla possibilità, nell'ambito del pubblico impiego, di applicare le regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.

Alla luce di quanto sopra illustrato, è di palmare evidenza che il MIM non ha destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene puntualmente richieste dalla docente Consoni in domanda, con la conseguente violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, in quanto risulta documentato che le sedi vacanti e disponibili facenti parte della provincia di Messina e non assegnati alle operazioni di mobilità (le stesse scelte dalla ricorrente in domanda !!) sono state destinate alle nuove immissioni in ruolo ed assegnate a docenti con minore esperienza e punteggio.

Per ultimo, parte ricorrente richiama, il **principio della vicinanza della prova**, il quale prevede che l'onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.

In difetto di produzione e/o contestazione ad opera dell'Amministrazione -- che è l'unica ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenza, ordine di preferenze) -- non può imputarsi alla ricorrente una carenza probatoria, in base al suindicato **principio della vicinanza della prova**.

Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale e che l'assegnazione provvisoria effettuata dall'USP di Messina avrà efficacia fino al 31.8.2025, si confida in una fissazione dell'udienza di comparizione a breve termine, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri e, comunque, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

In definitiva, il trasferimento della docente/dipendente nella sede di titolarità (Modena) a centinaia e centinaia di chilometri da casa e dagli affetti familiari rappresenta un pregiudizio anche alla sfera



patrimoniale e reddituale della lavoratrice: la stessa avrebbe grosse difficoltà di spostamento logistiche, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Tutto ciò premesso e considerato, l'insegnante Consoni Cettina, a mezzo del sottoscritto avvocato

RICORRE

Al Tribunale di Messina Giudice del Lavoro affinché **previa fissazione (a breve) dell'udienza** di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale di cui alla domanda amministrativa posto comune della scuola primaria presso la Provincia di Messina e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, di adottare ogni provvedimento conseguenziale al trasferimento della ricorrente in provincia di Messina in ragione delle preferenze espresse alla luce dei posti vacanti e disponibili al momento della mobilità relativa all'a.s. 2024-2025;
- 2) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n.16, oltre CCNI come Doc. 17.

Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Messina - Pace del Mela, lì 28 febbraio 2025

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Consoni Cettina, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto della docente Consoni Cettina ad ottenere il trasferimento presso l'ambito della provincia di Messina o comunque in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato. Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2024-2025 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola primaria anno scolastico 2024-2025 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna negli appositi siti internet.



Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 28 febbraio 2025

Avv. Maria Chiara Isgrò

